

**STATUTO DELLA FONDAZIONE**

**"ROMAGNA SOLIDALE - Fondazione fra Imprese di Romagna per la Solidarietà sociale - ONLUS"**

\* - \* - \* - \*

**Articolo 1. - Costituzione/Denominazione/Sede**

E' costituita, ai sensi del vigente Codice di diritto Civile e del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), la Fondazione denominata **"ROMAGNA SOLIDALE - Fondazione fra Imprese di Romagna per la Solidarietà sociale - ONLUS"** (d'ora in avanti Fondazione), con sede in Cesena, all'indirizzo risultante presso il Registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 10/02/2000 n. 361.

A seguito dell'iscrizione nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione assumerà la denominazione **"ROMAGNA SOLIDALE - Fondazione fra Imprese di Romagna per la Solidarietà sociale ETS"**.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione fra imprese, nell'ambito del più vasto genere di fondazione disciplinato dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile ed all'art.1

D.P.R. 361 del 2000.

**Articolo 2. - Finalità e Scopi**

**2.1.** La Fondazione non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità solidaristiche, attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o delle attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, in particolare nei servizi dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della cultura di interesse sociale con finalità educativa, dell'educazione, dell'istruzione e della formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché nei Servizi relative alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale; dette attività saranno svolte nell'ambito del territorio romagnolo, con particolare riferimento ai bisogni emergenti.

**2.2** Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. La Fondazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile. Per la realizzazione delle proprie attività, la Fondazione può avvalersi di volon-

tari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscriverne in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. La Fondazione può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

### **Articolo 3. - Patrimonio**

3.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali; tale fondo è costituito dalla dotazione iniziale della Fondazione e da ogni ulteriore somma o bene mobile od immobile successivamente espressamente destinati ad incremento del fondo medesimo;
- b) dal fondo patrimoniale vincolato, costituito dalle somme o dai beni per i quali, per espressa delibera del Comitato di Gestione in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
- c) dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.

Inoltre, il patrimonio della Fondazione è costituito altresì:

- dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli acquistati dalla medesima con risorse facenti parte del patrimonio stesso;
- da eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie enunciate ed utili ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sue finalità solidaristiche. E' perciò vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associative.

### **Articolo 4. - Fondatori**

Sono Fondatori gli enti o società indicati come tali nell'atto di costituzione, nonché gli enti pubblici e privati, comprese altre fondazioni, con l'esclusione di una partecipazione prevalente di enti pubblici, e le società che, anche successivamente, verranno riconosciuti tali dai Fondatori in essere.

Può divenire successivamente Fondatore ogni ente o società, di qualunque nazionalità, anche se privo di personalità giuridica, su richiesta dell'ente o società medesimi, con delibera del Consiglio dei Fondatori, alle condizioni che seguo-

no:

- (a) venga presentato da un Fondatore;
- (b) concorra al patrimonio della Fondazione con una somma di denaro o con beni materiali e/o immateriali nelle forme ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio dei Fondatori;

da comunicarsi all'interessato e da annotare, a cura del Comitato di gestione, nel libro dei Fondatori. Il Consiglio dei Fondatori può, con delibera adottata all'unanimità, conferire la qualifica di Fondatore, a soggetti o enti ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività presente o passata, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione.

#### **Articolo 5. - Esclusione e recesso dei Fondatori**

Per gli enti e le persone giuridiche, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'Ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali e/o liquidatorie.

##### **Sono cause di esclusione dei Fondatori:**

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

I Fondatori possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Coloro che concorrono alla Fondazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

#### **Articolo 6. - Organi della Fondazione**

**6.1.** Sono organi della Fondazione:

- (a) il Consiglio dei Fondatori;
- (b) il Comitato di gestione;
- (c) il Presidente;
- (d) l'Organo di controllo, anche monocratico.

#### **Articolo 7. - Consiglio dei Fondatori**

I Fondatori, sia partecipanti all'atto costitutivo che divenuti tali successivamente, costituiscono il Consiglio dei Fondatori.

Il Consiglio dei Fondatori ha i seguenti poteri:

- (a) nominare e revocare il Presidente ed i membri del Comitato di gestione, secondo quanto stabilito dall'art. 10 e determinare gli eventuali compensi nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore;
- (b) nominare e revocare i componenti ed il Presidente dell'Organo di Controllo, ovvero nominare e revocare l'unico componente dell'Organo e determinare gli eventuali compensi nei limiti previsti dalla legge ed in particolare dal Codice del Terzo settore;
- (c) nominare e revocare, quando ne ricorrano i presupposti, il soggetto incaricato alla revisione legale;

(d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

(e) deliberare il programma annuale degli interventi, comprensivo delle eventuali attività secondarie e strumentali, ed eventualmente i programmi pluriennali;

(f) deliberare le eventuali modifiche del presente statuto, ad eccezione di quelle inerenti alla finalità, per cui potranno integrarsi le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto dal comma 2 dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

(g) attribuire a terzi la qualità di membro Fondatore;

(h) deliberare la proposta di estinzione dell'Ente che deve essere approvata con provvedimento dell'Autorità Amministrativa.

#### **Articolo 8. - Convocazione e quorum del Consiglio dei Fondatori**

Il Consiglio dei Fondatori si riunisce non meno di due volte all'anno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Può altresì essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, ed altresì ad istanza di almeno un terzo dei membri, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione del Consiglio dei Fondatori avviene a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero telefax o posta elettronica certificata inviata dal Presidente della Fondazione e recapitata a ciascun membro almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione con almeno tre giorni di preavviso.

Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun partecipante all'adunanza non può essere conferita più di una delega.

Il Consiglio, presieduto dal Presidente della Fondazione, è valido, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valido qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Il Consiglio può svolgersi anche con i Fondatori dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede. In tal caso è necessario che:

(i) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la le-

gittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Fondatori.

Ciascun Fondatore ha diritto ad un voto.

Delle adunanze del Consiglio dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente della Fondazione e dal Segretario dell'adunanza eventualmente nominato e trascritto in apposito libro verbali, tenuto a cura del Comitato di gestione.

#### **Articolo 9. - Comitato di Gestione**

Il Comitato di Gestione è designato dal Consiglio dei Fondatori e ne fa parte il Presidente in carica ed è composto da un numero di membri - determinato dal Consiglio dei Fondatori all'atto della sua nomina - variabile da un numero minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 11 (undici) componenti, comprendendo nel computo anche il Presidente.

I membri del comitato durano in carica tre anni o per il minore periodo stabilito da parte del Consiglio dei Fondatori all'atto di nomina, e sono rieleggibili. Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più componenti, si provvede alla loro sostituzione per cooptazione. Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei consiglieri designati dal Consiglio dei fondatori, è convocato d'urgenza il Consiglio dei Fondatori per procedere a nuove nomine.

Il membro del Comitato che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Comitato, può essere dichiarato decaduto dal Comitato stesso.

Alla scadenza del mandato, il Comitato di gestione resta in carica fino all'insediamento del comitato successivo.

#### **Articolo 10. - Poteri del Comitato di Gestione**

Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo i poteri riservati al Consiglio dei Fondatori.

In particolare provvede a:

(a) attuare i programmi di interventi approvati dal Consiglio

dei Fondatori, individuando le eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;

(b) redigere il programma annuale degli interventi ed eventualmente i programmi pluriennali da sottoporre al Consiglio dei Fondatori;

(c) redigere ed approvare il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione;

(d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto ed all'alienazione di beni immobili;

(e) proporre al Consiglio dei Fondatori le modifiche dei regolamenti attuativi del presente statuto; proporre al Consiglio dei Fondatori eventuali modifiche statutarie;

(f) svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti dal Consiglio dei Fondatori.

Il Comitato di Gestione potrà delegare alcune proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) a un membro delegato o a un Comitato esecutivo, scelti tra i componenti del Comitato di gestione medesimo, determinandone gli eventuali compensi in reazione all'incarico conferito, nei limiti di cui al Codice del Terzo Settore. In sede di nomina saranno precisate le attribuzioni delegate e le modalità di rendicontazione dell'operato svolto, nei confronti del Comitato di Gestione.

#### **Articolo 11. - Convocazione e quorum del Comitato di Gestione**

Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o a richiesta di almeno due dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno sette giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno quarantotto ore di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.

Le riunioni del Comitato di Gestione, qualora ve ne sia necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito a chi presiede l'adunanza di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Il Comitato di Gestione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal

Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 12. - Presidente**

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio dei fondatori, e potrà essere scelto anche tra i legali rappresentanti degli enti Fondatori. La carica di Presidente ha la durata di tre anni ed ogni Presidente può essere rieletto senza limite di numero di mandati.

In ogni caso, alla scadenza del mandato, il Presidente resta in carica fino alla nomina del suo successore.

Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, è parte del Comitato di Gestione e convoca e presiede il Consiglio dei Fondatori ed il Comitato di Gestione, salvo delega, e controlla l'esecuzione degli atti deliberati. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti. Il Presidente esercita inoltre tutti i poteri che gli venissero delegati dal Comitato di Gestione.

Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente Vicario che è persona nominata dal Comitato di gestione e scelta tra i membri del Comitato di gestione medesimo, oppure può delegare singoli compiti anche ad altri membri del Comitato di Gestione.

Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

#### **Articolo 13. - Organo di controllo**

L'Organo di controllo è nominato in osservanza delle disposizioni dell'art. 30 del Codice del Terzo settore o di delibera del Consiglio dei Fondatori, è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, tutti scelti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori legali. In caso di composizione monocratica, all'unico componente si applica quanto previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo settore.

L'Organo di controllo resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

I suoi componenti partecipano alle riunioni del Comitato di Gestione.

#### **Articolo 14. - Scritture contabili e bilancio**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Comitato di Gestione approva il bilancio di esercizio e quello preventivo.

La Fondazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale,

rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali. La Fondazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore o sia ritenuta opportuna dal Comitato di Gestione. Qualora la Fondazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Comitato di gestione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati per il raggiungimento degli scopi statutari.

#### **Articolo 15. - Estinzione**

La Fondazione si estingue secondo le modalità previste dall'art. 6 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e dall'art. 27 C.C.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto allo scopo;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 C.C..

In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, il Consiglio dei Fondatori, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, devolgerà il patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

#### **Articolo 16. - Norma finale**

**16.1.** Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile in materia di fondazioni.

#### **Articolo 17. - Norma transitoria**

Lo Statuto, secondo la presente stesura, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, entra in vigore una volta approvato dalla competente autorità (Servizio Persone Giuridiche Regione Emilia Romagna).

Resta inteso che:

- (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione della Fondazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o la Fondazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti at-



tuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;

(b) le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui all'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 460/1997 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

F.TI: ARTURO ALBERTI - ANTONIO PORFIRI Notaio

